

N. _____/2019 RUBRICA RETE FERROVIARIA ITALIANA (RFI) S.p.A DIREZIONE ACQUISTI
--

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.

DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE DI BOLOGNA

CONTRATTO

per fornitura con posa in opera del sistema di monitoraggio del binario
connesso alle problematiche di cedimento riscontrate sulla volta ad arco del
contrafforte sito lungo la linea ferroviaria Bologna-Pistoia al km 69+250, in
località Ponte della Venturina, comprensivo di manutenzione del sistema e
Licenza di utilizzo della Piattaforma web per il monitoraggio

CIG: 8106625693

CUP: J87I18000020001

FRA

RETE FERROVIARIA ITALIANA Società per Azioni - Società con socio
unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane
S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies Cod. Civ. e del D. Lgs. 112/2015 con sede
legale in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, REA n. RM/758300, iscritta
presso il Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale 01585570581, Partita
IVA n. 01008081000 per la quale interviene nel presente Atto, l'Ing. Lolli
Emanuele, nato a Bologna il 20/09/1980, nella sua qualità di Project Manager
delegato munito dei necessari poteri giusto atto di nomina n. 40/2018 (di
seguito, per brevità, "RFI" o "Committente")

E

....., con sede in capitale sociale euro.
..... REA n. iscritta presso il Registro delle

Imprese di codice fiscale

e Partita IVA n., per la quale interviene nel presente Atto il

Sig., nato a il, nella sua

qualità di, munito dei necessari poteri giusta procura

..... (di seguito, per brevità, “Fornitore”),

nel seguito, congiuntamente, “Parti”

PREMESSO CHE

a) RFI intende affidare in appalto la fornitura con posa in opera del sistema di monitoraggio del binario connesso alle problematiche di cedimento riscontrate sulla volta ad arco del contrafforte sito lungo la linea ferroviaria Bologna-Pistoia al km 69+250, in località Ponte della Venturina, comprensivo di manutenzione del sistema e Licenza di utilizzo della Piattaforma web per il monitoraggio;

b) RFI, per l'affidamento delle prestazioni di cui sopra, ha esperito apposita procedura aperta n. DAC.0147.2019, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. a seguito della quale è risultata aggiudicataria

c) con lettera del è stata data comunicazione del provvedimento di aggiudicazione;

d) con lettera del è stata data comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione;

e) con lettera del è stato comunicato al Fornitore il buon esito delle verifiche effettuate ai fini dell'aggiudicazione definitiva;

f) *(inserire solo nell'eventualità in cui il Committente richieda di*

stipulare il contratto, nonostante le verifiche non siano state completate) precisando che, al decorso del termine di cui all'art. 92 c.3

D. Lgs. 159/2011, è stata deliberata l'efficacia nelle more del completamento della verifica dei seguenti requisiti: (riportare di seguito solo i requisiti per i quali la verifica non sia stata completata)

a. nulla osta antimafia,

b. attestato Agenzia delle Entrate da cui risulta che a carico del Fornitore non risultano violazioni gravi definitivamente accertate,

c. attestato del tribunale da cui risulta l'assenza di misure di prevenzione a carico dei Soggetti per i quali sono state inoltrate le previste richieste

e che pertanto il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 8.5 delle Condizioni Generali di Contratto di cui ai successivi artt. 3 comma 2 e 32 comma 2;

g) l'Appaltatore ha costituito la cauzione definitiva di cui al successivo art. 10 (Cauzione Definitiva);

h) pertanto si rende ora necessario procedere alla stipula del contratto di appalto.

Tutto ciò premesso le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1

RICHIAMO PREMESSE

Le premesse al presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 2

OGGETTO

	1. Con il presente Contratto RFI affida all'Appaltatore, che accetta,	
	l'esecuzione della fornitura con posa in opera del sistema di monitoraggio	
	del binario connesso alle problematiche di cedimento riscontrate sulla	
	volta ad arco del contrafforte sito lungo la linea ferroviaria Bologna-	
	Pistoia al km 69+250, in località Ponte della Venturina, comprensivo di	
	manutenzione del sistema e Licenza di utilizzo della Piattaforma web	
	per il monitoraggio , alle condizioni e termini di cui al Contratto medesimo e	
	relativi allegati, di seguito la "Prestazione".	
	Rientra, inoltre, nell'oggetto del contratto di appalto, l'esecuzione di tutte le	
	prestazioni indicate al presente Contratto nonché ogni altro intervento	
	complementare e accessorio ritenuto indispensabile per il completamento delle	
	prestazioni.	
	2. In particolare l'Appaltatore dovrà eseguire le seguenti prestazioni:	
	▪ Fornitura e installazione di n. 18 elettrolivelle per la misura dello	
	sghembo del binario, distribuite lungo i 50 m del contrafforte.	
	▪ Fornitura e installazione di n. 1 Unità di acquisizione dati.	
	I dati acquisiti dal suddetto sistema, messo a punto con architettura <i>early warning</i>	
	(monitoraggio in tempo reale), dovranno essere confrontati in automatico con	
	dei valori di soglia preimpostati e trasmessi ad una piattaforma web-server. In	
	caso di superamento delle soglie i dati saranno trasmessi sotto forma di	
	"allarmi" a utenti remoti attraverso e-mail e/o SMS.	
	A seguito dell'installazione del sistema di monitoraggio, verificato il corretto	
	funzionamento dello stesso tramite la ricezione dei dati sulla piattaforma web e	
	degli allarmi via e-mail/SMS, il sistema si riterrà collaudato ed a cura del	
	Direttore delle Prestazioni verrà emesso un Verbale di Ultimazione	
	ARTICOLO 2 OGGETTO	Pag. 4/56

	dell'Installazione.	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fornitura e installazione di cablaggi, armadi protettivi e quant'altro necessario alla funzionalità del sistema di monitoraggio. 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione e manutenzione ordinaria del sistema di monitoraggio. 	
	Il presente contratto prevede da parte dell'Appaltatore anche la gestione e la	
	manutenzione ordinaria del sistema di monitoraggio, successivamente alla	
	installazione, per tutto il periodo di validità contrattuale. Si specifica che sono	
	previsti anche gli interventi sul posto che si renderanno necessari.	
	Licenza di utilizzo della Piattaforma web (valida per il periodo contrattuale)	
	che comprende:	
	- personalizzazione e messa in funzione	
	- segnalazione superamento soglie con invio SMS/e-mail	
	- gestione dati monitoraggio	
	- validazione dati acquisiti	
	- risoluzione eventuali anomalie software.	
	Al fine di garantire un corretto funzionamento del sistema di monitoraggio il	
	Fornitore è tenuto, nell'ambito della manutenzione ordinaria, ad effettuare dei	
	controlli periodici in campo a cadenza mensile e di emettere, con la stessa	
	periodicità, il Report di Corretto Funzionamento che attesti anche l'avvenuta	
	manutenzione del sistema, debitamente timbrato e firmato. Il Report mensile	
	menzionato sarà consegnato al Direttore dell'Esecuzione del contratto a partire	
	dalla data del Verbale di Ultimazione dell'installazione.	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Manutenzione straordinaria: 	
	Interventi di manutenzione da eseguirsi in caso di rottura accidentale della	
	strumentazione.	
	ARTICOLO 2 OGGETTO	Pag. 5/56

ARTICOLO 3

CONDIZIONI CONTRATTUALI

1. Nell'espletamento delle Prestazioni dovute ai sensi del presente Contratto, il Fornitore è tenuto ad osservare tutte le norme, disposizioni, condizioni, prescrizioni e quant'altro previsto o richiamato nel presente Contratto e nei documenti indicati all'art. 32 (*Documenti facenti parte del Contratto*), i quali tutti ne costituiscono parte integrante e sostanziale pur quando non siano materialmente allegati al presente atto, in quanto il Fornitore dichiara di averli conosciuti ed accettati, come li conosce ed accetta, senza eccezione alcuna.

2. Al presente Contratto saranno applicate:

a) le "Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di forniture delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane" – pur se al Contratto stesso non materialmente allegate, in quanto il Fornitore dichiara di averne preso piena e approfondita conoscenza – approvate dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. nella seduta del 22 marzo 2017 e registrate presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 1, Trastevere, al n. 5987, Serie 3, in data 23 giugno 2017, (nel seguito, per brevità, CGC), altresì consultabili all'indirizzo www.gare.rfi.it;

b) le "Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di lavori delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane" approvate dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. nella seduta del 22 marzo 2017 e registrate presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 1, Trastevere, al n. 5988, Serie 3, in data 23 giugno 2017, disponibili sul sito www.rfi.it. Nel

	seguito della presente Convenzione le predette Condizioni Generali	
	vengono per brevità indicate “CGC” o “Condizioni Generali”.	
	ARTICOLO 4	
	MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE – CONTESTAZIONI	
	4.1. MODALITÀ DI ESECUZIONE.	
	1. Per l’esecuzione delle prestazioni il Fornitore è tenuto a prestare -	
	assumendone i relativi rischi - un’idonea organizzazione d’impresa avente una	
	capacità prestazionale comunque efficacemente dimensionata a far fronte, con	
	esattezza e regolarità, alle prestazioni affidate, nel rispetto dei risultati e	
	requisiti, anche in materia di qualità, richiesti dal presente Contratto e relativi	
	allegati.	
	2. Il Fornitore è obbligato a mantenere ed adeguare in qualsiasi momento alle	
	effettive esigenze e caratteristiche delle prestazioni affidate la propria	
	organizzazione produttiva, disponendo l’impiego di tutti i fattori produttivi	
	necessari a far fronte agli obblighi di cui al presente Contratto, senza che	
	l’eventuale maggior impiego di mezzi produttivi rispetto alle proprie stime,	
	previsioni o dichiarazioni effettuate o rese all’atto dell’offerta possa costituire	
	motivo di esonero dagli obblighi contrattualmente assunti, ovvero fondamento	
	per richieste di maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti.	
	3. Il Fornitore riconosce che le prestazioni sono elemento essenziale per	
	l’immagine di RFI e si impegna ad espletarle con modalità organizzative,	
	tecniche e di controllo, le più idonee per l’ottenimento del risultato richiesto,	
	intendendosi impegnato a porre in essere tutti quegli interventi, procedure e	
	modalità o attività che, pur se non specificati nel presente Contratto e relativi	
	allegati, si rendessero necessari per garantire il livello quantitativo e qualitativo	
	ARTICOLO 4 MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE – CONTESTAZIONI	Pag. 7/56

	delle prestazioni.	
	4. Resta di competenza esclusiva del Fornitore l'esercizio del potere	
	organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nelle prestazioni.	
	Il Fornitore si fa garante in particolare della condotta del personale proprio e	
	degli eventuali subappaltatori, assicurando – anche mediante adeguata	
	istruzione dello stesso – che in nessun caso il personale medesimo esegua	
	prestazioni lavorative su disposizione o indicazione diretta di personale di RFI.	
	Il Fornitore stesso individuerà, prima dell'inizio delle attività contrattuali, una	
	propria risorsa responsabile della gestione del contratto, secondo quanto	
	stabilito al successivo art. 5; il personale del Fornitore nonché di eventuali	
	subappaltatori eseguirà esclusivamente gli ordini e le disposizioni impartiti da	
	detto responsabile e/o da altri soggetti dallo stesso delegati, e comunque	
	individuati dal Fornitore medesimo.	
	5. Fermo quanto sopra disposto, in caso di vertenze promosse da lavoratori	
	utilizzati nel presente appalto, anche in data successiva alla vigenza del presente	
	contratto, il Fornitore si impegna:	
	5.1 ad intervenire volontariamente in giudizio, ove non sia già	
	ritualmente convenuto, al fine di sostenere le difese del Committente e	
	favorire la definizione bonaria della vertenza, anche in via transattiva,	
	assumendosene i relativi oneri economici, con la conseguente rinuncia	
	del dipendente al diritto ed all'azione nei confronti del Committente	
	medesimo. Ciò ove la pretesa del lavoratore non risulti manifestamente	
	infondata e/o il Fornitore non riesca a dimostrare di aver adottato ogni	
	diligenza nel gestire il proprio personale idonea ad evitare l'insorgenza	
	della vertenza, in ossequio a quanto previsto dalle norme vigenti in	
	ARTICOLO 4 MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE – CONTESTAZIONI	Pag. 8/56

	materia e nel presente articolato contrattuale.	
	5.2 nel caso di mancata definizione in via bonaria e/o transattiva della	
	vertenza - e fatta salva l'ipotesi in cui il Fornitore riesca a dimostrare di	
	aver adottato ogni diligenza nel gestire il proprio personale, idonea ad	
	evitare l'insorgenza della vertenza – il Fornitore medesimo si impegna a	
	corrispondere al Committente, a titolo di risarcimento parziale del	
	danno patito con riferimento a ciascun dipendente nei cui confronti	
	fosse accertata e dichiarata - con decorrenza in data compresa	
	nell'ambito di vigenza del presente contratto - la sussistenza di un	
	rapporto di lavoro subordinato direttamente in capo al Committente,	
	un importo pari all'1% (uno per cento) dell'importo dell'appalto;	
	somma che verrà trattenuta in compensazione sui crediti esigibili dal	
	Fornitore, ovvero mediante incameramento della cauzione prestata,	
	ovvero liquidata a mezzo bonifico entro il termine di 30 (trenta giorni)	
	dalla data della sentenza.	
	6. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza di leggi, capitoli e	
	regolamenti richiamati dai documenti di cui sopra, nonché dalle disposizioni	
	emanate dalle autorità competenti in relazione ai luoghi dove si debbono	
	eseguire le prestazioni, sono compresi e compensati nei corrispettivi	
	contrattuali.	
	7. In caso di discordanza o contrasto fra disposizioni di uno stesso documento,	
	si applicano le disposizioni più favorevoli per RFI.	
	4.2. CONTESTAZIONI.	
	1. Qualora in dipendenza di una qualsiasi verifica, ispezione e controllo – i cui	
	effetti non siano già disciplinati nel presente Contratto - RFI abbia a riscontrare	
	ARTICOLO 4 MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE – CONTESTAZIONI	Pag. 9/56

	una qualsiasi carenza, inadempienza o violazione degli obblighi	
	contrattualmente assunti dal Fornitore ai sensi del presente Contratto e relativi	
	allegati, RFI stessa provvederà a contestarle al Fornitore per iscritto,	
	tempestivamente e comunque entro le successive 48 (quarantotto) ore,	
	comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali quest'ultimo è tenuto a	
	conformarsi nei tempi all'uopo indicati.	
	2. In caso di mancato o inadeguato coordinamento dell'attività del personale	
	del Fornitore e/o di eventuali subappaltatori da parte del Responsabile di cui al	
	successivo articolo 5, di suoi delegati o di altri soggetti comunque individuati	
	dal Fornitore medesimo, RFI contesterà per iscritto – in caso di gravità e/o	
	reiterazione della condotta inadempiente anche mediante diffida ad adempiere	
	ai sensi dell'articolo 1454 c.c. – il mancato rispetto di quanto prescritto al	
	precedente paragrafo 4.1.	
	3. Il Fornitore s'impegna a provvedere con immediatezza e, comunque, entro il	
	termine all'uopo indicato da RFI, all'eliminazione delle carenze, inadempienze,	
	irregolarità constatate. In caso di ritardo superiore a 15 (quindici) giorni naturali	
	consecutivi nell'attuazione delle prescrizioni di cui ai commi precedenti, RFI ha	
	diritto di risolvere il presente Contratto, per inadempimento del Fornitore, ai	
	sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.	
	4.3 CONTESTAZIONI DA PARTE DEL FORNITORE	
	Per le contestazioni del Fornitore troveranno applicazione le disposizioni di cui	
	all'art. 17 CGC.	
	ARTICOLO 5	
	RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
	DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
	ARTICOLO 4 MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE – CONTESTAZIONI	Pag. 10/56

RAPPRESENTANTI DEL FORNITORE

1. Ai sensi dell'art. 18 CGC, l'esecuzione del presente Contratto ha luogo sotto la cura e la vigilanza di un *Responsabile dell'esecuzione del Contratto*, della cui nomina, ad opera di RFI, verrà data comunicazione per iscritto al Fornitore.

Il *Responsabile dell'esecuzione del Contratto* è il soggetto, comunque qualificato dagli atti di organizzazione aziendale, cui sono affidati i compiti che l'art. 31 del D. Lgs. 50/2016 attribuisce al Responsabile del procedimento, relativamente alla fase di esecuzione del Contratto e per le disposizioni, anche in via di autoregolamentazione, applicabili agli appalti nei settori speciali.

Il *Responsabile dell'esecuzione del Contratto* potrà avvalersi del supporto di personale delegato, come specificato nel successivo comma 1bis.

1bis. RFI provvederà a nominare, ai sensi dell'art. 18 CGC, un *Direttore dell'esecuzione del Contratto*, della cui nomina verrà data comunicazione scritta al Fornitore.

Il *Direttore dell'esecuzione del Contratto* potrà avvalersi del supporto di uno o più Assistenti che saranno designati dal *Responsabile dell'esecuzione del Contratto* e della cui nomina verrà data comunicazione scritta al Fornitore.

2. Il Fornitore dovrà provvedere, entro la data di inizio delle prestazioni, alla nomina di un proprio *Responsabile della Prestazione* e del sostituto nominato in caso di sua assenza, in possesso di idonei requisiti tecnici e morali, con il compito di sovrintendere e dirigere, con piena responsabilità, l'organizzazione e l'esecuzione delle prestazioni affidate.

3. Il *Responsabile della Prestazione* ha il compito di coordinare tutte le attività svolte nell'ambito del presente Contratto, rapportandosi con il *Direttore dell'esecuzione del Contratto* e con e con gli Assistenti di cui ai commi precedenti, al

	fine di garantire la massima efficacia organizzativa della Prestazione	
	assumendo, di iniziativa e/o a richiesta, ogni azione diretta ad assicurare la	
	regolarità e l'esattezza delle prestazioni.	
	4. La nomina del <i>Responsabile della Prestazione</i> dovrà essere comunicata a RFI,	
	prima dell'inizio delle prestazioni, a mezzo di lettera raccomandata A/R o	
	posta certificata; inoltre, ogni eventuale successiva variazione del <i>Responsabile</i>	
	<i>della Prestazione</i> dovrà essere comunicata prima dell'effettiva sostituzione.	
	5. Unitamente alla nomina del <i>Responsabile della Prestazione</i> il Fornitore dovrà	
	comunicare ad RFI i relativi numeri di cellulare, di fax, gli indirizzi e-mail e di	
	eventuale posta certificata, per consentire al <i>Direttore dell'esecuzione del Contratto</i> e	
	al suo Assistente di poter comunicare con la massima efficacia.	
	6. Le parti assumeranno idonee misure organizzative atte ad assicurare l'unicità	
	di riferimento nella figura del <i>Responsabile della Prestazione</i> o del suo sostituto,	
	restando espressamente escluso qualsivoglia intervento, rapporto, azione e/o	
	direttiva da parte del personale RFI nei confronti del personale dipendente del	
	Fornitore diverso dal <i>Responsabile della Prestazione</i> o suo sostituto.	
	ARTICOLO 6	
	IMPORTO	
	1. L'importo presunto delle prestazioni oggetto del presente Contratto è di €	
	68.380,00 (Euro sessantottomilatrecentottanta/00) IVA esclusa, al netto del	
	ribasso del ...% (..... per cento) offerto in sede di gara da applicarsi ai prezzi	
	unitari (Allegato n. 4), comprensivo degli oneri di sicurezza aziendali. Gli oneri	
	della sicurezza connessi ai rischi da interferenza sono stati valutati pari a zero.	
	ARTICOLO 7	
	ADEGUAMENTO PREZZI	
	ARTICOLO 6 IMPORTO	Pag. 12/56

	1. Il corrispettivo del Fornitore non sarà oggetto di adeguamento in aumento o	
	in diminuzione, intendendosi il corrispettivo medesimo fisso ed invariabile.	
	2. Ove ricorrano circostanze imprevedibili, si applica l'art. 1664 cod. civ..	
	ARTICOLO 7 bis	
	DURATA DEL CONTRATTO	
	1. Il presente Contratto ha durata di 14 (quattordici) mesi a decorrere dalla data	
	del Verbale di Consegna delle Prestazioni. A valle dell'installazione della	
	strumentazione di monitoraggio, da effettuarsi entro 60 giorni naturali e	
	consecutivi dal Verbale di Consegna della Prestazioni, verrà emesso il Verbale	
	di Ultimazione dell'installazione, a seguito del quale inizierà il periodo di	
	monitoraggio, con la gestione del sistema di monitoraggio e licenza d'uso della	
	piattaforma web.	
	2. In considerazione dell'opzione di proroga prevista dalla documentazione di	
	gara, la durata del presente Contratto può essere prorogata alle seguenti	
	condizioni. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla	
	conclusione della procedura necessaria per l'individuazione del nuovo	
	contraente. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni	
	previste dal Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni ovvero più favorevoli	
	per RFI. Tale facoltà potrà essere esercitata con preavviso di almeno 30 (trenta)	
	giorni rispetto alla naturale scadenza del Contratto a mezzo di lettera	
	raccomandata a.r. o posta elettronica certificata.	
	ARTICOLO 7 ter	
	ANTICIPAZIONE DEL PREZZO	
	1. Ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 50/2016, sull'importo contrattuale di cui	
	all'art. 6 comma 1, viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari	
	ARTICOLO 7 bis DURATA DEL CONTRATTO	Pag. 13/56

	al 20%, da corrispondere all'Appaltatore entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione.	
	2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. I contenuti della garanzia dovranno essere conformi a quelli previsti per la cauzione definitiva di cui al successivo art. 10 del presente Contratto. La garanzia deve coprire tutte le ipotesi in cui il Fornitore sia obbligato alla restituzione, in tutto o in parte, dell'anticipazione, in particolare, a titolo esemplificativo, quelle riportate nel successivo comma 3.	
	3. Il Fornitore beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.	
	Fermo quanto sopra il Fornitore beneficiario è altresì obbligato alla restituzione dell'anticipazione in tutte le altre ipotesi di scioglimento anticipato del Contratto, ivi compresi i casi di risoluzione, recesso, fallimento etc.	
	4. Il recupero dell'anticipazione verrà effettuato mediante ritenuta pari all'ammontare dell'anticipazione già versata.	
	Nell'ipotesi in cui nel pagamento dovuto al Fornitore siano ricomprese prestazioni eseguite da subappaltatori per le quali trovano applicazione le disposizioni in materia di pagamento diretto di cui al successivo art. 12:	
	a) le prestazioni eseguite dal subappaltatore saranno pagate senza alcuna ritenuta;	
	ARTICOLO 7 ter ANTICIPAZIONE DEL PREZZO	Pag. 14/56

	b) l'importo della ritenuta andrà comunque calcolato sull'ammontare complessivo di ciascun pagamento;	
	c) qualora l'importo del pagamento al netto delle prestazioni eseguite dal subappaltatore beneficiario del pagamento diretto sia inferiore all'importo della ritenuta calcolato ai sensi della precedente lett. b), si procederà, per la parte di anticipazione non recuperata, applicando, nel primo pagamento utile, una corrispondente ritenuta aggiuntiva.	
	ARTICOLO 8	
	PAGAMENTI – REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA –	
	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – RECUPERO DI	
	CREDITI E COMPENSAZIONI	
	1. Al presente Contratto si applicano le previsioni del D. Lgs 192/2012, le cui disposizioni prevalgono, in quanto norme imperative, sulle eventuali difformi previsioni delle CGC richiamate nel precedente art. 3 comma 2.	
	2. Le modalità di pagamento delle prestazioni oggetto del presente contratto saranno effettuate come di seguito specificato:	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fornitura e installazione di n. 18 elettrolivelle, fornitura e installazione di n. 1 Unità di acquisizione dati e fornitura e installazione di cablaggi, armadi protettivi e quant'altro necessario alla funzionalità del sistema di monitoraggio a seguito dell'emissione del Verbale di Ultimazione dell'installazione del sistema di monitoraggio, a cura del Direttore dell'Esecuzione del contratto. ▪ Gestione e manutenzione ordinaria, Licenza di utilizzo della Piattaforma web ed eventuali interventi di manutenzione straordinaria del sistema di monitoraggio, tramite emissione di SAL trimestrali a decorrere dalla data del Verbale di Ultimazione dell'installazione del sistema di monitoraggio. 	
	ARTICOLO 8 PAGAMENTI – REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA –	Pag. 15/56

	A seguito delle emissioni delle SAL, RFI provvederà ad emettere ed inviare al	
	Fornitore il documento contabile “Entrata Merci” con l’indicazione degli	
	importi da corrispondere.	
	3. Ricevuto tale certificato, il Fornitore emetterà fattura, evidenziando nella	
	stessa gli estremi del documento “Entrata Merci” relativo.	
	4. Nell’ipotesi in cui RFI non provveda all’emissione del certificato di “Entrata	
	Merci” entro 10 giorni dalla data di emissione del certificato di regolare	
	esecuzione, a partire dal giorno successivo e sino a quello di emissione, sulle	
	somme dovute spetteranno al Fornitore gli interessi nella misura del saggio	
	legale maggiorato di due punti percentuali.	
	5. Il pagamento del corrispettivo ha luogo entro 60 giorni dalla data di	
	ricevimento della fattura.	
	Qualora, per fatto imputabile al Committente, il pagamento avvenga oltre il	
	suddetto termine, a partire da tale data e sino all’effettivo soddisfo, sulle	
	somme dovute spetteranno al Fornitore gli interessi di mora nella misura	
	stabilita dalla disciplina vigente, fermo restando quanto previsto dal art. 57.7	
	CGC.	
	Tutti gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell’art. 1224	
	c.c.	
	In ogni caso il pagamento del corrispettivo dovuto ai sensi del presente	
	Contratto avrà luogo previa deduzione delle eventuali penalità, previste nel	
	successivo art. 26 (<i>Penalità</i>), in cui il Fornitore è incorso.	
	6. Il Fornitore prende espressamente atto delle norme pattizie di cui ai	
	precedenti commi e ne accetta incondizionatamente il contenuto, avendone	
	preso conoscenza già dalla documentazione di gara e considerati gli effetti al	
	ARTICOLO 8 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – RECUPERO DI CREDITI E COMPENSAZIONI	Pag. 16/56

	richieste per il pagamento.	
	Le fatture dovranno essere compilate in conformità alla normativa applicabile e	
	alle istruzioni operative riportate sul portale di Ferservizi Spa	
	(http://www.ferservizi.it), società mandataria per lo svolgimento degli	
	adempimenti amministrativi di RFI.	
	8. Il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale	
	Anticorruzione al presente Contratto è il seguente: 8106625693.	
	9. Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche, il Fornitore	
	deve comunicare al Responsabile dell'esecuzione del contratto, almeno 10	
	giorni prima dell'inizio delle prestazioni e comunque entro e non oltre i termini	
	previsti dal medesimo art. 3, mediante la sottoscrizione della Dich. Coordinate	
	Bancarie, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le	
	generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i.	
	In mancanza di comunicazione - fermi restando le sanzioni e/o i rimedi	
	previsti dalla legge e/o dal contratto e relativi allegati – RFI procederà, stante la	
	gravità dell'inadempimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c.	
	I pagamenti saranno, pertanto, effettuati da RFI, a mezzo bonifico	
	(bancario/postale/altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena	
	tracciabilità delle operazioni), sul predetto conto corrente dedicato, restando	
	espressamente inteso che l'adempimento di tale modalità costituisce valore di	
	quietanza con salvezza di RFI da ogni responsabilità conseguente.	
	Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento	
	riporteranno il codice identificativo di gara (CIG).	
	È obbligo del Fornitore comunicare per iscritto a RFI ogni modifica relativa ai	
	dati trasmessi con la predetta nota.	
	ARTICOLO 8 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – RECUPERO DI CREDITI E COMPENSAZIONI	Pag. 18/56

	Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui	
	all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.	
	Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione a RFI ed alla	
	Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di competenza,	
	della notizia dell'inadempimento della propria controparte	
	(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
	Ferma la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 27 del presente Contratto, in	
	ragione di quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m., costituisce	
	causa di risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., anche il	
	mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti	
	idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.	
	Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. 136/2010, RFI verificherà che nei	
	contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a	
	qualsiasi titolo interessate al presente Contratto sottoscritti dal Fornitore, che	
	ne assume espressamente l'impegno, sia inserita, a pena di nullità assoluta,	
	un'apposita clausola del seguente tenore:	
	<i>"L'impresa -----, in qualità di subappaltatore/subcontraente</i>	
	<i>dell'impresa (...) nell'ambito del Contratto sottoscritto con -----,</i>	
	<i>identificato con il CIG n. -----, assume tutti gli obblighi di tracciabilità</i>	
	<i>dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche.</i>	
	<i>L'impresa-----, in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa -</i>	
	<i>-----, si impegna a dare immediata comunicazione a -----</i>	
	<i>---della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità</i>	
	<i>finanziaria. L'impresa-----, in qualità di subappaltatore/subcontraente</i>	
	<i>dell'impresa-----, si impegna a inviare copia del presente Contratto a-----</i>	
	ARTICOLO 8 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – RECUPERO DI CREDITI E COMPENSAZIONI	Pag. 19/56

	-----”.	
	Per quanto specificatamente riguarda i subcontratti stipulati dal Fornitore	
	diversi dai contratti di subappalto e assimilati di cui all’art. 105 del D. Lgs.	
	50/2016, il Fornitore, unitamente alla comunicazione del nome del	
	subcontraente, dell’importo del subcontratto e dell’oggetto del subcontratto	
	medesimo, è obbligato a trasmettere a RFI copia del subcontratto.	
	10. Resta espressamente convenuto che per il pagamento del corrispettivo	
	dovuto ai sensi del presente Contratto è fatto salvo quanto previsto dagli	
	articoli 59 e 60 CGC.	
	11. Le disposizioni in materia di DURC e tracciabilità dei flussi finanziari, di cui	
	ai commi precedenti, trovano applicazione anche nelle ipotesi di pagamenti	
	effettuati ai sensi del comma 13 dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, in favore	
	degli operatori economici ivi indicati e ove ne ricorrano i presupposti.	
	ARTICOLO 9	
	CESSIONE DEI CREDITI	
	1. I crediti derivanti dal presente contratto possono formare oggetto di	
	cessione o di delegazione o di mandato all’incasso o di qualsiasi altro atto di	
	disposizione (“Cessione”) a favore di Fercredit Servizi Finanziari S.p.A. -	
	società del Gruppo FS Italiane – o di intermediari bancari o finanziari	
	autorizzati e vigilati dalla Banca d’Italia.	
	2. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, ai fini dell’opponibilità a	
	RFI, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o	
	scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla stessa RFI. Entro 20	
	giorni dal ricevimento della notifica della Cessione, RFI potrà opporre diniego	
	espressamente motivato.	
	ARTICOLO 9 CESSIONE DEI CREDITI	Pag. 20/56

3. In ogni caso, RFI può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

ARTICOLO 10

CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia dell'esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 CGC, ha costituito la garanzia a mezzo di fideiussione bancaria n. emessa il
rilasciata da in data pari ad €,
(euro/.....), ed acquisita agli atti di RFI.

2. La suddetta garanzia, che non è soggetta alle riduzioni progressive di cui all'art. 10.3 CGC, non potrà essere restituita prima della scadenza della garanzia di buon funzionamento di cui all'art. 11 punto 2.

In ogni caso, lo svincolo della stessa, che avverrà previa deduzione di eventuali crediti che RFI affermi, sulla base dei propri accertamenti, di vantare verso il Fornitore, dovrà essere richiesto a cura del Fornitore medesimo e potrà avvenire solo a seguito di lettera declaratoria rilasciata da RFI stessa attestante l'avvenuta constatazione da parte di questa dell'esatto e completo adempimento da parte del Fornitore, di tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto e sempre che, all'atto dello svincolo, non sussistano contestazioni o controversie pendenti.

3. Qualora nel periodo di validità della garanzia emergano variazioni sfavorevoli delle condizioni economico-patrimoniali della Banca o dell'Intermediario Finanziario o della Compagnia d'Assicurazione garante, il Fornitore, su richiesta di RFI, dovrà procedere, entro 60 giorni, alla sostituzione del garante con un soggetto di gradimento di RFI.

	Nel caso in cui l'Appaltatore non provveda alla suddetta sostituzione nel	
	termine di 60 giorni, RFI avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli	
	effetti dell'art. 1456 c.c.	
	ARTICOLO 10 bis	
	RESPONSABILITÀ PER DANNI E POLIZZA ASSICURATIVA	
	1. Fermo restando quanto previsto all'art. 19 CGC, RFI non assume alcuna	
	responsabilità per danni che dovessero derivare all'Appaltatore ed ai suoi	
	dipendenti, coadiutori ed ausiliari autonomi, o alle loro cose, ovvero a terzi,	
	nell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto o per qualsiasi altra	
	causa anche estranea a RFI.	
	2. L'Appaltatore assume ogni responsabilità per danni che possano derivare al	
	personale ed alle cose di RFI o di terzi (cose o persone), per fatto proprio o dei	
	suoi dipendenti, coadiutori ed ausiliari autonomi, nell'espletamento delle	
	prestazioni oggetto del presente Contratto, senza che eventuali clausole o	
	accordi previsti in contratti di assicurazione limitino in alcun modo la sua	
	responsabilità, impegnandosi a tenere sollevata ed indenne RFI da qualsiasi	
	pretesa o molestia che al riguardo le venisse mossa da terzi.	
	3. Allorché si verifichi, comunque in connessione con l'esecuzione delle	
	attività, un danno all'esercizio o al traffico ferroviario, l'Appaltatore assume	
	ogni responsabilità qualora risulti non aver adottato ogni provvedimento,	
	prescritto dal presente Contratto, suoi allegati e dai regolamenti di esercizio,	
	ovvero richiesto da normale diligenza in relazione alle circostanze, inteso ad	
	impedire l'evento, o ad evitare il danno e non provi che il danno non poteva	
	essere in alcun modo da lui evitato .	
	4. A copertura dei suddetti rischi, l'Appaltatore è tenuto a stipulare,	
	ARTICOLO 10 CAUZIONE DEFINITIVA	Pag. 22/56

	consegnandone copia a RFI almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prestazioni	
	al fine di consentire la formale accettazione della garanzia, idonea copertura	
	assicurativa con Compagnia di assicurazione ("Compagnia") classificata con	
	rating non inferiore a quelli che verranno indicati con "Comunicazione	
	trimestrale sui livelli di rating per banche o compagnie di assicurazione"	
	emanata da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. in vigore al momento della	
	emissione della garanzia .	
	5. Fermo quanto previsto al precedente comma 4 con riferimento al rating	
	della Compagnia di assicurazione, la Polizza non dovrà necessariamente essere	
	stipulata ex novo in favore di RFI, essendo sufficiente che l'Appaltatore	
	trasmetta una propria polizza a copertura RCT con massimali non inferiori a €	
	50.000.000,00 (cinquanta milioni di euro) per sinistro e per anno	
	nell'esecuzione delle attività contrattuali.	
	Detta polizza, oltre a quanto stabilito dalla normativa corrente in materia ed a	
	quant'altro previsto nel presente Contratto, dovrà contenere chiare e specifiche	
	clausole con le quali siano previsti:	
	a)l'obbligo per la Compagnia Assicuratrice di comunicare a RFI ogni elemento	
	che possa inficiare la validità e l'efficacia della garanzia, ivi compreso il caso di	
	omesso e/o ritardato pagamento del premio. In tale ipotesi la copertura	
	assicurativa dovrà essere comunque prolungata per 60 giorni dalla notifica	
	dell'omesso o ritardato pagamento, onde consentire a RFI di subentrare	
	all'Appaltatore nel pagamento del premio;	
	b) una specifica clausola di responsabilità "incrociata" nella garanzia	
	Responsabilità Civile verso Terzi, con la quale tutte le Società del Gruppo	
	Ferrovie dello Stato Italiane vengono considerate terze (anche tra esse) ai fini	
	ARTICOLO 10 CAUZIONE DEFINITIVA	Pag. 23/56

	della polizza stessa così come sono considerati terzi altri appaltatori di RFI o di	
	Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e loro dipendenti che	
	eseguono prestazioni nello stesso luogo;	
	c) la rinuncia alla surroga, con la quale l'assicuratore rinuncia a qualsiasi azione	
	di rivalsa nei confronti di tutte le Società e dei dipendenti del Gruppo Ferrovie	
	dello Stato Italiane;	
	d) l'obbligo per la Compagnia di risarcire a RFI i sinistri al lordo di eventuali	
	franchigie e scoperti;	
	e) l'obbligo della Compagnia a prorogare la copertura assicurativa in caso di	
	ritardo nell'emissione del certificato di regolare esecuzione alle stesse	
	condizioni per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di ultimazione del	
	periodo di monitoraggio, salvo adeguamento del premio in base alle correnti	
	condizioni di mercato;	
	f) la competenza territoriale, per le controversie in cui è parte RFI, del Foro di	
	Roma.	
	In difetto, RFI si avvarrà della facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi	
	e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.	
	In relazione a detta polizza l'Appaltatore sarà tenuto a dare a RFI	
	dimostrazione dell'avvenuta trasmissione alla Compagnia dei seguenti atti e	
	documenti:	
	a) copie delle richieste ed autorizzazioni al subappalto ex art. 105, comma 4 del	
	D. Lgs. 50/2016 relative alle attività descritte del presente contratto (già in	
	possesso della Compagnia);	
	b) notizie circa interruzioni e sospensioni delle prestazioni superiori a 15 giorni;	
	ARTICOLO 11	

	GARANZIE	
	1. La Garanzia per vizi, di cui all'art. 50 CGC, ha la durata del periodo	
	contrattuale a decorrere dalla data del Verbale di Ultimazione di Installazione	
	dell'impianto a firma del Direttore dell'Esecuzione del contratto.	
	2. Il Fornitore è tenuto a garantire il buon funzionamento del materiale per la	
	durata di 24 mesi dalla data del Verbale di Ultimazione dell'Installazione	
	dell'impianto a cura del Direttore dell'Esecuzione del contratto.	
	ARTICOLO 12	
	SUBAPPALTO E VERIFICHE ANTIMAFIA	
	1. Il subappalto è il contratto con il quale il Fornitore affida a terzi l'esecuzione	
	di parte delle prestazioni oggetto del contratto di appalto. Il subappalto è	
	consentito nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla normativa che regola la	
	materia. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare	
	oggetto di ulteriore subappalto.	
	2. Saranno subappaltabili solo le seguenti prestazioni indicate dal Fornitore	
	all'atto dell'offerta:	
	
	
	.	
	3. Il Fornitore, previa autorizzazione scritta del <i>Responsabile dell'esecuzione del</i>	
	<i>Contratto</i> di cui all'art. 5, potrà subappaltare parte delle prestazioni allo stesso	
	affidate, ad imprese in possesso di requisiti di ordine generale e requisiti	
	tecnico-operativi adeguati all'entità ed alla tipologia delle prestazioni oggetto di	
	subappalto.	
	4. Il subappalto non può superare la quota del 40% (quaranta per cento)	
	ARTICOLO 12 GARANZIE	Pag. 25/56

	dell'importo complessivo del Contratto.	
	5. Il Fornitore dovrà fornire periodicamente a RFI, secondo le indicazioni del	
	<i>Responsabile dell'esecuzione del Contratto</i> di cui all'art. 5, dimostrazione della quota	
	delle prestazioni subappaltate e la previsione della quota finale.	
	6. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto	
	attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le	
	forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo	
	superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo	
	superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del	
	personale sia superiore al 50 % dell'importo del contratto ad affidare.	
	Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si	
	configurano come attività affidate in subappalto:	
	a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali	
	occorre effettuare comunicazione a RFI;	
	b) la subprestazione a catalogo di prodotti informatici;	
	c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a	
	imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui	
	all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica	
	(ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9	
	del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla	
	Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993,	
	nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla L.	
	448/2001.d) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di	
	contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o prestazione sottoscritti	
	in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla	
	ARTICOLO 12 SUBAPPALTO E VERIFICHE ANTIMAFIA	Pag. 26/56

	aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione	
	appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di	
	appalto.	
	7. Per quanto specificatamente riguarda i subcontratti stipulati dal Fornitore	
	diversi dai contratti di subappalto e dai contratti assimilabili al subappalto come	
	sopra definiti, il Fornitore, unitamente alla comunicazione del nome del	
	subcontraente, dell'importo del subcontratto e dell'oggetto del subcontratto	
	medesimo, è obbligato a trasmettere a RFI copia del subcontratto. Sono,	
	altresì, comunicate a RFI eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel	
	corso del sub-contratto.	
	8. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica,	
	amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato,	
	indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini	
	prestazionali che economici.	
	La richiesta di autorizzazione al subappalto, corredata da copia del contratto di	
	subappalto o del contratto assimilabile (o di bozza delle stesse) nonché la	
	trasmissione della comunicazione (per i subcontratti) deve necessariamente	
	contenere le seguenti essenziali autodichiarazioni del Fornitore.	
	a) Indicazione della natura del subaffidamento richiesto (subappalto,	
	contratto assimilabile al subappalto o subcontratto);	
	b) Indicazione delle attività oggetto del subaffidamento;	
	c) Indicazione delle categorie di prestazioni oggetto del subaffidamento;	
	d) Importo delle prestazioni oggetto di subaffidamento;	
	e) Nominativo dell'impresa subcontraente;	
	f) Termini previsti per l'inizio ed il completamento delle prestazioni;	

	g) Dichiarazione attestante la eventuale qualifica del subappaltatore quale microimpresa o piccola impresa come definite dall'art. 3 lett. aa) del D. Lgs. 50/2016;	
	h) Indicazione degli estremi del c/c bancario dedicato al pagamento del subcontraente;	
	i) Autodichiarazione circa il rispetto, nel subcontratto stipulato, delle prescrizioni di cui alla Normativa Antimafia.	
	j) Dichiarazione circa il rispetto, nel subcontratto, degli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010.	
	La richiesta per l'autorizzazione al subappalto e ai contratti ad esso assimilati deve essere inoltre corredata da:	
	1. Dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;	
	2. Certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata;	
	3. Dichiarazione con cui il Fornitore attesta l'avvenuta applicazione al subappalto degli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 % (venti per cento), e corresponsione degli oneri della sicurezza senza ribasso;	
	4. Dichiarazione del Fornitore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto;	
	5. Dichiarazioni rese dai componenti dell'organo di amministrazione e dai direttori tecnici, dai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi	

	contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, dal sindaco, nonché dai	
	soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma	
	1, lettera b) del D. Lgs. 231/2001, del subappaltatore, contenenti i	
	nominativi dei propri familiari, anche di fatto, conviventi nel territorio	
	dello Stato, complete per ciascun nominativo dei dati anagrafici nome,	
	cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale;	
	6. Dichiarazione resa dal subappaltatore ai sensi del D.P.C.M. n.	
	187/1991 circa la composizione societaria;	
	7. Dichiarazione del subappaltatore sostitutiva del Certificato di Iscrizione	
	Cameraale.	
	Il Fornitore è obbligato ad acquisire una nuova autorizzazione qualora	
	l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia	
	incrementato nonché nel caso in cui siano variati i requisiti di qualificazione del	
	subappaltatore. È, inoltre, obbligato a sostituire il subappaltatore nel caso in cui	
	questi sia incorso nei motivi di esclusione fissati dal Committente, ai sensi	
	dell'art. 136 del D. Lgs. 50/2016.	
	Nei casi in cui il subcontraente è un'associazione temporanea di imprese o un	
	consorzio, la documentazione di cui ai punti precedenti dovrà essere prodotta	
	da ogni singola impresa.	
	Il Fornitore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e	
	normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il	
	settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, così come meglio	
	precisato nell'art. 30, comma 4 del D. Lgs. 50/2016. È, altresì, responsabile in	
	solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei	
	confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.	

	Ai sensi dell'art. 15.9 delle CGC, la responsabilità solidale non opera quando il	
	Committente procede al pagamento diretto del subappaltatore, per motivi	
	diversi dall'inadempimento del Fornitore.	
	Il Fornitore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono a RFI prima	
	dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti	
	previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e	
	antinfortunistici, nonché copia dei seguenti documenti di cui al D. Lgs.	
	81/2008: Piano Operativo della Sicurezza Ai fini del pagamento delle	
	prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, RFI acquisirà	
	d'ufficio il DURC relativo al Fornitore e a tutti i subappaltatori.	
	Il Committente, ove, ai sensi della disciplina vigente, accerti il ritardo del	
	Fornitore nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente	
	impiegato nell'esecuzione delle prestazioni, senza che il soggetto inadempiente	
	abbia adempiuto entro il termine assegnatogli ovvero senza che abbia	
	contestato formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta,	
	provvede, anche in corso di esecuzione delle prestazioni, a corrispondere	
	direttamente ai lavoratori, in sostituzione del Fornitore, quanto di loro	
	spettanza, detraendo il relativo importo dalle somme dovute allo stesso	
	Fornitore. La previsione di cui al precedente periodo è applicabile anche nel	
	caso di ritardo nei pagamenti nei confronti del proprio personale dipendente da	
	parte del subappaltatore, del prestatore di servizi e del fornitore e posatore	
	d'opera, nell'ipotesi in cui sia previsto che il Committente proceda al	
	pagamento diretto di detti soggetti.	
	Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il	
	<i>Responsabile dell'esecuzione del Contratto</i> inoltra le richieste e le contestazioni alla	
	ARTICOLO 12 SUBAPPALTO E VERIFICHE ANTIMAFIA	Pag. 30/56

	<p>direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.</p>	
	<p>Il Fornitore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi</p>	
	<p>prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti</p>	
	<p>per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel</p>	
	<p>presente Contratto. Il Fornitore deve corrispondere i costi della sicurezza e</p>	
	<p>della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, al</p>	
	<p>subappaltatore senza alcun ribasso; il Committente, sentito il <i>Responsabile</i></p>	
	<p>dell'<i>Esecuzione del Contratto</i>, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della</p>	
	<p>presente disposizione. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il</p>	
	<p>subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di</p>	
	<p>sicurezza previsti dalla normativa vigente.</p>	
	<p>9. RFI provvederà al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 dell'art. 105</p>	
	<p>del D. Lgs. 50/2016 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può</p>	
	<p>essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale</p>	
	<p>termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i</p>	
	<p>subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle</p>	
	<p>prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il</p>	
	<p>rilascio dell'autorizzazione da parte di RFI sono ridotti della metà.</p>	
	<p>Il termine per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto come sopra stabilito</p>	
	<p>decorre dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione come sopra</p>	
	<p>corredata.</p>	
	<p>10. In ogni caso l'inizio delle prestazioni subappaltate non può avvenire prima</p>	
	<p>che siano trascorsi 20 giorni dall'avvenuto deposito del contratto presso il</p>	
	<p>Committente.</p>	
	<p>11. Resta inteso, come meglio precisato al successivo comma, che RFI, ferme</p>	
	<p>ARTICOLO 12 SUBAPPALTO E VERIFICHE ANTIMAFIA</p>	<p>Pag. 31/56</p>

	ed impregiudicate le facoltà attribuite al Committente dal presente articolo,	
	rimane del tutto estranea ai rapporti tra il Fornitore ed i suoi subappaltatori,	
	fornitori e terzi in genere.	
	12. Il Fornitore è pienamente ed esclusivamente responsabile nei confronti del	
	Committente e/o dei terzi per l'esecuzione delle prestazioni da parte dei	
	subappaltatori e di qualsiasi altra conseguenza dell'operato di questi e dei loro	
	dipendenti. Il Fornitore terrà il Committente manlevato ed indenne da ogni	
	eventuale diritto, pretesa, azione, eccezione e/o reclamo che possa essere	
	esercitato e/o fatto valere dai subappaltatori, loro dipendenti e/o da terzi nei	
	confronti del Committente in relazione all'esecuzione del presente Contratto.	
	La presenza nei cantieri di Imprese subappaltatrici dovrà essere evidenziata su	
	cartelli esposti nella zona dei lavori, con indicazione del loro nominativo e di	
	ogni altro dato o informazione richiesta dalla normativa di volta in volta	
	vigente. Tale obbligo è condizione essenziale all'inizio dei lavori dati in	
	subappalto. Inoltre, al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli	
	automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di	
	consegna del materiale dovrà indicare il numero di targa e il nominativo del	
	proprietario degli automezzi medesimi.	
	Il Fornitore assume l'obbligo di fornire al Committente la dimostrazione che i	
	subappaltatori o noleggiatori di mezzi d'opera hanno la piena conoscenza delle	
	obbligazioni assunte dal Fornitore in base al presente Contratto e riconoscono	
	esplicitamente il diritto del Committente di avvalersi dei rimedi previsti dagli	
	articoli delle Condizioni Generali riguardanti garanzie, recesso e risoluzione.	
	Nel contratto di subappalto il Fornitore dovrà imporre l'osservanza di tutte le	
	prescrizioni e norme esecutive stabilite dal presente Contratto e dalla ulteriore	
	ARTICOLO 12 SUBAPPALTO E VERIFICHE ANTIMAFIA	Pag. 32/56

	normativa dallo stesso richiamato.	
	13. RFI corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al	
	prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le	
	prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:	
	a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola	
	impresa, come definite dall'art. 3 lett. aa) del D. Lgs. 50/2016;	
	b) in caso inadempimento da parte del Fornitore;	
	c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.	
	Fermo restando quanto previsto in tema di pagamenti all'art. 8 del presente	
	Contratto, RFI procederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori gli	
	importi dovuti per le prestazioni dagli stessi eseguite, con le modalità che RFI	
	medesima si riserva di indicare con apposito OdS.	
	Saranno altresì corrisposti da RFI, senza alcun ribasso, gli oneri della sicurezza	
	relativi alle prestazioni affidate in subappalto.	
	Nel caso di pagamento diretto, il Fornitore è obbligato a comunicare a RFI,	
	pena la sospensione dei pagamenti ad esso spettanti, la parte delle prestazioni	
	eseguite dal subappaltatore, dal cottimista, dal prestatore di servizi o dal	
	fornitore di beni, con la specificazione del relativo importo e con proposta	
	motivata di pagamento.	
	14. Per verificare le informazioni documentali eventualmente acquisite in	
	merito alla irregolarità dei pagamenti dovuti dal Fornitore al subappaltatore, al	
	cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni, il Committente ha	
	facoltà di richiedere al Fornitore la trasmissione, entro un termine	
	appositamente assegnato e comunque non inferiore a 30 giorni, di copia delle	
	fatture quietanzate relative ai predetti pagamenti. Il Fornitore ha l'obbligo di	
	ARTICOLO 12 SUBAPPALTO E VERIFICHE ANTIMAFIA	Pag. 33/56

	soddisfare tempestivamente ed integralmente la richiesta di documentazione.	
	In caso di ritardo, ovvero nel caso in cui la documentazione trasmessa sia in tutto o in parte carente, il Committente provvede al pagamento diretto in favore del soggetto interessato, detraendo il relativo importo dalle somme dovute allo stesso Appaltatore. Nel caso in cui il Fornitore motivi il mancato pagamento nei confronti del subappaltatore o del cottimista, o del prestatore di servizi o del fornitore di beni, con la contestazione della regolarità delle prestazioni eseguite, il Committente sospende i pagamenti in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto della contestazione e nella misura accertata dal <i>Responsabile dell'esecuzione del contratto</i> .	
	15. Allo scopo di collaborare alla vigilanza avverso eventuali tentativi di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata nei cantieri RFI, le verifiche di cui al D. Lgs. 159/2011 sono estese, anche al di là degli obblighi di legge per l'autorizzazione al subappalto, a tutti i subcontraenti del Fornitore, affidatari di contratti di importo superiore a 150.000,00 euro, di qualunque oggetto e natura. A tal fine, il Fornitore è tenuto a trasmettere, contestualmente alla stipula del sub-contratto, le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 8.1, 8.5 e 8.7.	
	16. Fatta sempre salva, in presenza dei relativi presupposti, l'applicazione del più rigoroso regime autorizzatorio di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, la documentazione di cui al precedente periodo, a seconda dei casi riferita al subcontraente del Fornitore o al subcontraente del suo subappaltatore, dovrà essere trasmessa dal Fornitore anche per i subcontratti di importo inferiore alla soglia di 150.000,00 euro, ove riconducibili ad una delle attività imprenditoriali	
	<hr/> ARTICOLO 12 SUBAPPALTO E VERIFICHE ANTIMAFIA	Pag. 34/56

	di cui al comma 53 dell'art. 1 della L. 190/2012.	
	Per tutti i subcontratti riconducibili alle attività imprenditoriali di cui sopra RFI	
	acquisirà la documentazione antimafia secondo le modalità previste dalla	
	normativa vigente.	
	Ciascun subcontratto, di qualunque importo o tipologia, dovrà prevedere una	
	clausola risolutiva espressa per il caso di certificazioni antimafia interdittive	
	ovvero contenenti elementi rilevanti in materia di idoneità delle imprese sotto il	
	profilo antimafia.	
	17. Il trasporto, smaltimento o recupero dei rifiuti, qualora il Fornitore non sia	
	in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dovranno essere	
	subappaltati ad Imprese specialistiche aventi i requisiti richiesti.	
	18. Le prestazioni di bonifica da ordigni bellici dovranno essere subappaltate	
	alle sole imprese in possesso dei requisiti stabiliti dal Decreto Ministeriale n.82	
	dell'11 maggio 2015 accertati dal competente Ufficio del Ministero della Difesa,	
	qualora il Fornitore non sia in possesso di tali requisiti.	
	19. È obbligo del Fornitore comunicare ogni variazione dei direttori tecnici e	
	dei componenti l'organo di amministrazione, dei soggetti membri del collegio	
	sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, del sindaco,	
	nonché dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6,	
	comma 1, lettera b) del D. Lgs. 231/2001, della propria impresa e delle imprese	
	subaffidatarie. A tal fine, i subcontratti dovranno prevedere un corrispondente	
	obbligo di comunicazione a carico dei subaffidatari, i quali, per tramite del	
	Fornitore, saranno tenuti a trasmettere alle RFI la documentazione necessaria	
	per procedere alla verifica antimafia.	
	20. In tema di tracciabilità finanziaria (L. 136/2010), vale quanto previsto	
	ARTICOLO 12 SUBAPPALTO E VERIFICHE ANTIMAFIA	Pag. 35/56

	dall'articolo 8 del presente Contratto relativo ai pagamenti, con la precisazione	
	che, con riferimento agli eventuali pagamenti diretti ai subappaltatori, il	
	Fornitore trasmetterà a RFI, per ogni singolo contratto di subappalto	
	sottoposto ad autorizzazione ai sensi del precedente comma 8 del presente	
	articolo, apposita dichiarazione del subappaltatore contenente gli estremi	
	identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale	
	delle persone delegate ad operare su di esso.	
	In tale caso i pagamenti saranno pertanto effettuati da RFI a mezzo	
	<i>(bonifico bancario/postale/altro strumento di pagamento idoneo a</i>	
	<i>consentire la piena tracciabilità delle operazioni)</i> , sul predetto conto	
	corrente dedicato, restando espressamente inteso che l'adempimento di tale	
	modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza di RFI da ogni	
	responsabilità conseguente. È obbligo del Fornitore trasmettere a RFI ogni	
	modifica relativa ai dati di cui sopra comunicatagli dal subappaltatore.	
	ARTICOLO 12 bis	
	AVVALIMENTO	
	1. RFI eseguirà in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo	
	possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte	
	dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime	
	nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il <i>Responsabile dell'esecuzione del Contratto</i>	
	accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte	
	direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il	
	titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal	
	contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto di appalto. Ha	
	inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le	
	ARTICOLO 12 bis AVVALIMENTO	Pag. 36/56

	comunicazioni di cui all'art. 52 del D. Lgs. 50/2016 e quelle inerenti all'esecuzione della Prestazione.	
	2. Il Fornitore e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti di RFI in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto.	
	3. Il Contratto è in ogni caso eseguito dal Fornitore, al quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.	
	ARTICOLO 13	
	TRASPARENZA DEI PREZZI	
	1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:	
	a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;	
	b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso Imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;	
	c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.	
	2. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà	
	ARTICOLO 13 TRASPARENZA DEI PREZZI	Pag. 37/56

	conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla	
	risoluzione e cancellato dall'albo fiduciario, ove esistente.	
	ARTICOLO 14	
	CODICE ETICO	
	1. Il Fornitore, nello svolgimento dell'attività oggetto del presente Contratto si	
	impegna, anche per i propri amministratori, sindaci, dipendenti, e/o	
	collaboratori, ex art. 1381 c.c., ad attenersi rigorosamente alle norme contenute	
	nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, quale parte	
	integrante del “Modello Organizzativo e di Gestione di Rete Ferroviaria	
	Italiana definito ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 8 giugno	
	2001, n. 231”, pubblicato sul sito internet di RFI www.rfi.it , accettandone	
	integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere.	
	2. In relazione a quanto previsto all'art. 61.1, sesto alinea delle CGC, rimane	
	inteso che, in caso di violazione del suddetto Codice Etico riconducibile alla	
	responsabilità del Fornitore, anche ex art. 1381 c.c., sarà facoltà di RFI	
	risolvere, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 c.c., il presente	
	Contratto mediante dichiarazione unilaterale, da comunicare a mezzo lettera	
	raccomandata A.R., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi	
	incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti. In tal caso spetterà	
	al Fornitore di pretendere esclusivamente il corrispettivo maturato per le	
	prestazioni regolarmente svolte sino alla data di risoluzione.	
	3. Fermo restando quanto sopra, resta inteso che il Fornitore dovrà manlevare	
	sostanzialmente e processualmente e tenere indenne a prima richiesta e senza	
	eccezioni RFI e, per essa, i suoi aventi causa, sindaci, amministratori,	
	dipendenti e/o legali rappresentanti da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta,	
	ARTICOLO 14 CODICE ETICO	Pag. 38/56

	ivi inclusi i costi legali, che possa essere da terzi avanzata in relazione ad eventuali violazioni del predetto Codice Etico.	
	ARTICOLO 15	
	SICUREZZA INFORMATICA	
	1. Il Fornitore garantisce la sicurezza del sistema informatico utilizzato per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, ivi comprese le relative attività di trasmissione, ricezione, conservazione e condivisione telematica di tutta la documentazione riconducibile alla prestazione fornita.	
	A tal fine, si obbliga a:	
	a) rispettare i seguenti controlli essenziali di sicurezza informatica:	
	1) Nominare un referente che sia responsabile per il coordinamento delle attività di gestione e di protezione delle informazioni e dei sistemi informatici.	
	2) Identificare e rispettare le leggi e/o i regolamenti con rilevanza in tema di cybersecurity che risultino applicabili per l'azienda.	
	3) Tutti i dispositivi che lo consentono sono dotati di software di protezione (antivirus, antimalware, ecc..) regolarmente aggiornato.	
	4) Le password sono diverse per ogni account, della complessità adeguata e con procedure di blocco automatico a seguito di reiterati tentativi. Viene valutato, inoltre, l'utilizzo dei sistemi di autenticazione più sicuri offerti dal provider del servizio (es. autenticazione a due fattori).	
	5) Il personale autorizzato all'accesso, remoto o locale, ai servizi informatici dispone di utenze personali non condivise con altri; l'accesso è opportunamente protetto; i vecchi account non più	
	ARTICOLO 15 SICUREZZA INFORMATICA	Pag. 39/56

utilizzati sono disattivati.

6) Il personale è adeguatamente sensibilizzato e formato sui rischi di cybersecurity e sulle pratiche da adottare per l'impiego sicuro degli strumenti aziendali (es: riconoscere allegati e – mail, utilizzare solo software autorizzato, bloccare il dispositivo in caso di non utilizzo ecc.).

7) La configurazione iniziale di tutti i sistemi e dispositivi è svolta da personale esperto, responsabile per la configurazione sicura degli stessi.

8) In caso di utilizzo di applicazioni web con accesso da rete pubblica, o di gestione remota dei server e dei dispositivi di rete, sono utilizzati protocolli di rete cifrati (es. SSH, SSL).

9) Sono eseguiti periodicamente backup delle informazioni e dei dati. I backup sono conservati in modo sicuro e verificati periodicamente. I dati inoltre dovranno essere resi tempestivamente disponibili ove richiesti.

10) Le reti e i sistemi sono protetti da accessi non autorizzati attraverso strumenti specifici (es. Firewall e altri dispositivi/software anti-intrusione).

11) Tutti i software in uso (inclusi i firmware) sono aggiornati all'ultima versione consigliata dal produttore.

b) a segnalare con la massima tempestività di aver subito un eventuale attacco informatico contattando il numero 0644104893, o scrivendo all'indirizzo mail securityincident@fsitaliane.it.

c) ad effettuare un back-up della documentazione informatica di cui sopra

su un sistema off-line al fine di evitare, quantomeno, la perdita degli atti e, in caso di adempimenti con scadenza imposta da contratto o norma di legge, a produrre la documentazione secondo una tempistica che consenta il rispetto dei termini di legge o di contratto, anche in caso di attacco informatico.

d) a consentire l'accesso del personale incaricato dal Committente per la verifica delle misure minime adottate ai sensi della precedente lettera a), nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.

2. In caso di inadempimento parziale o integrale anche di uno soltanto degli obblighi sopra elencati, RFI avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e, indipendentemente dall'esercizio di tale facoltà, il diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento.

ARTICOLO 16

TUTELA DEI DATI PERSONALI

16.1 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA

1. Nel corso dello svolgimento delle attività connesse all'esecuzione del presente Contratto, ciascuna delle Parti tratterà dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell'altra Parte, motivo per il quale ciascuna di esse si impegna a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento EU 679/2016 e al D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.

2. Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli

	interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di affidamento ed esecuzione	
	del presente Contratto (Base giuridica: Contrattuale), nonché degli eventuali	
	obblighi di legge (Base giuridica: Legale).	
	16.2 TIPOLOGIE DI DATI PERSONALI	
	1. I dati personali raccolti nell’ambito della fase di esecuzione del presente	
	Contratto rientrano nelle seguenti categorie:	
	a) Dati Comuni acquisiti direttamente dal contraente o dai dipendenti del	
	contraente: dati anagrafici, codice di identificazione fiscale (di	
	dipendenti o clienti), identificativi documenti di identità (n.	
	patente/C.I./Passaporto), dati di contatto (PEC, e-mail, contatti	
	telefonici), coordinate bancarie, dati economico/finanziari, reddituali,	
	targa veicolo, credenziali, codice identificazione personale (CID), n.	
	carta di credito, transazioni carta di credito.	
	b) Dati del contraente acquisiti presso Pubbliche Amministrazioni e	
	Autorità Giudiziarie nell’ambito della gestione degli adempimenti	
	relativi all’esecuzione del Contratto: dati in materia di casellario	
	giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato	
	e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato,	
	liberazione condizionale, divieto/obbligo di soggiorno, misure	
	alternative alla detenzione, dati riguardanti l’assolvimento degli obblighi	
	contributivi e fiscali.	
	2. I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da	
	garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.	
	16.3 DATI DI CONTATTO DI TITOLARI E DPO	
	1. Per la fase di esecuzione del presente Contratto i riferimenti dei Titolari del	
	ARTICOLO 15 SICUREZZA INFORMATICA	Pag. 42/56

	trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:	
	a) Per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.:	
	Titolare del Trattamento per la fase esecutiva è RFI S.p.A.	
	rappresentata dall'Amministratore Delegato, contattabile all'indirizzo	
	mail titolaretrattamento@rfi.it con sede legale in Roma, Piazza della	
	Croce Rossa 1. Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo	
	mail protezionedati@rfi.it	
	b) Per l'Appaltatore:	
	Titolare del Trattamento per la fase esecutiva è [la Società],	
	rappresentata dall'Amministratore Delegato, contattabile all'indirizzo	
	mail [inserire indirizzo email], con sede legale in [inserire	
	indirizzo]. Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail	
	[inserire indirizzo email del DPO].	
	16.4 CONSERVAZIONE DEI DATI	
	1. I dati personali raccolti nell'ambito di cui al presente Contratto saranno	
	trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al	
	perseguimento delle finalità di cui sopra.	
	2. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la	
	conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un	
	periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza del presente	
	Contratto.	
	16.5 DIRITTI DEGLI INTERESSATI	
	1. Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati	
	l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei	
	propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l'accesso, la	
	ARTICOLO 15 SICUREZZA INFORMATICA	Pag. 43/56

	rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre	
	possono proporre reclamo, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in	
	Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali.	
	2. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l'esercizio di tali	
	diritti da parte degli interessati. Dichiaro, inoltre, espressamente di aver	
	debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt.	
	13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.	
	ARTICOLO 17	
	PROPRIETÀ INTELLETTUALE	
	1. Fermo restando quanto previsto all'art. 5 delle CGC, richiamate all'art. 3 del	
	presente Contratto, il Fornitore dichiara sin d'ora che ogni contributo	
	comunque fornito nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, in qualsiasi	
	forma presentato, non viola alcun diritto di proprietà intellettuale altrui né	
	diritti della persona, comunque denominati. Conseguentemente, egli fornisce	
	espressa garanzia, senza limite di tempo, contro ogni possibile pretesa da parte	
	di terzi che assumono essere titolari, licenziatari o comunque detentori di diritti	
	di proprietà intellettuale su quanto comunque realizzato nell'esecuzione del	
	presente contratto. Il Fornitore presta analoga garanzia, anche contro ogni	
	possibile rivendicazione di terzi che lamentino la lesione di diritti della persona	
	quali, ad esempio, il diritto all'immagine.	
	2. Pertanto il Fornitore accetta, irrevocabilmente e perpetuamente, di tenere	
	indenne e manlevata RFI da ogni pretesa, richiesta, risarcimento, costo, onere e	
	responsabilità, comprese le spese di gestione amministrativa o di consulenza e	
	legali extragiudiziali ragionevoli, avanzata da terzi a causa delle attività poste in	
	essere in esecuzione del presente contratto o comunque da queste ultime	
	ARTICOLO 17 PROPRIETÀ INTELLETTUALE	Pag. 44/56

	derivanti.	
	ARTICOLO 18	
	CESSIONE DEL CONTRATTO	
	DA PARTE DI RFI	
	1. RFI si riserva la facoltà di cedere in tutto o in parte il presente Contratto ad	
	una qualsiasi Società appartenente al Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.	
	2. La cessione del Contratto ai sensi del precedente comma, alla quale il	
	Fornitore presta sin d'ora la propria incondizionata accettazione, avrà efficacia	
	dalla data di notifica al Fornitore che verrà effettuata con raccomandata A/R	
	e/o posta certificata.	
	ARTICOLO 19	
	MODIFICA ASSETTI PROPRIETARI.	
	VARIAZIONI ORGANI DEL FORNITORE	
	1. Ferma restando l'incedibilità del presente Contratto, per le operazioni di	
	cessione, affitto d'azienda o di ramo d'azienda, per gli atti di trasformazione,	
	fusione e scissione relativi al Fornitore troverà applicazione quanto previsto	
	all'art. 25 del presente Contratto e all'art. 15.3 CGC.	
	2. Ai fini dell'espletamento delle verifiche previste dalla vigente normativa	
	antimafia il Fornitore dovrà comunicare ad RFI, con la massima tempestività,	
	ogni variazione che dovesse intervenire relativamente al Direttore Tecnico (ove	
	previsto), agli organi dell'impresa in possesso di potere di rappresentanza, ai	
	soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477	
	del codice civile, il sindaco, nonché i soggetti che svolgono i compiti di	
	vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del D .Lgs. 231/2001.	
	ARTICOLO 20	
	ARTICOLO 18 CESSIONE DEL CONTRATTO	Pag. 45/56

AUTORIZZAZIONI

1. Il Fornitore dichiara, sotto la propria responsabilità e a pena di risoluzione di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., del presente Contratto e del risarcimento dei danni, di essere in possesso di tutte le autorizzazioni, concessioni, certificazioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi e di avere compiuto le formalità occorrenti per l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto della Prestazione, secondo le norme, le leggi ed i regolamenti vigenti.

2. Il Fornitore darà immediata comunicazione ad RFI di ogni eventuale cancellazione, sospensione, atti di revoca o quant'altro sia suscettibile di impedire l'esecuzione, in tutto o in parte, della Prestazione, anche per cause ad esso non imputabili.

3. In tal caso, RFI avrà la facoltà di risolvere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., il presente Contratto, in tutto o in parte, in relazione all'evento che si è verificato, riservandosi di chiedere il risarcimento di eventuali danni.

ARTICOLO 21

TERMINI DI CONSEGNA

1. Il termine ultimo per la fornitura e l'installazione dell'impianto di monitoraggio sono di 60 (sessanta) giorni solari consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna delle prestazioni a cura del Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Il termine ultimo di tutte le prestazioni contrattuali, compreso il periodo di gestione e manutenzione dell'impianto e della Licenza di utilizzo della Piattaforma web, è di 14 mesi dalla data del Verbale di Consegna delle Prestazioni a cura del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

2. RFI si riserva comunque di non invitare il Fornitore alle successive gare

	indette per lo stesso materiale fino alla revoca del provvedimento di esclusione	
	emanato ai sensi delle vigenti disposizioni di Gruppo, qualora il ritardo	
	dell'ultimazione delle prestazioni abbia comportato pregiudizio a lavori	
	programmati di manutenzione o di investimento.	
	ARTICOLO 22	
	P.M.	
	ARTICOLO 23	
	P.M.	
	ARTICOLO 23 bis	
	VARIE	
	- PRESTAZIONI ACCESSORIE	
	p.m.	
	- ADEMPIMENTI TECNICI	
	Non previsti.	
	- SCHEDA DI SICUREZZA	
	Nel caso di materiali che richiedono la scheda di sicurezza, in conformità a	
	quanto previsto con il decreto del Ministero della Sanità del 7 settembre 2002,	
	pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 252 del 26	
	ottobre 2002, e successivi aggiornamenti, il Fornitore dovrà:	
	- inviarne copia entro 10 giorni dalla stipula del presente contratto al	
	Responsabile dell'esecuzione;	
	- rendere disponibile una copia, ivi incluse eventuali revisioni ed	
	aggiornamenti della stessa, ad ogni impianto destinatario del materiale,	
	nonché al Responsabile dell'esecuzione del contratto.	
	La scheda di sicurezza dovrà essere compilata in lingua italiana, con	
	ARTICOLO 22 VARIE	Pag. 47/56

	l'indicazione dei materiali ai quali si riferisce, individuati per categoria e	
	progressivo. La scheda dovrà essere timbrata, datata e firmata dal legale	
	rappresentante del Fornitore.	
	Nel caso di materiali che non richiedono la scheda di sicurezza, il Fornitore	
	dovrà inviare idonea dichiarazione al Responsabile dell'esecuzione, entro 10	
	giorni dalla stipula del presente contratto, come di seguito indicato: “per i	
	prodotti oggetto del contratto, ai sensi della legislazione vigente, non è richiesta	
	la compilazione della scheda di sicurezza”.	
	ARTICOLO 23 ter	
	TOLLERANZA	
	Tolleranza non ammessa.	
	ARTICOLO 24	
	P.M.	
	ARTICOLO 25	
	MODIFICHE DEL CONTRATTO	
	DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA	
	VARIAZIONI	
	AUMENTO O DIMINUZIONE DELLE PRESTAZIONI	
	1. Le modifiche e le variazioni al presente Contratto sono ammesse, senza	
	ricorso ad una nuova procedura di affidamento, nei casi e alle condizioni	
	previste dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016. Per quanto non previsto dal presente	
	articolo, si applicano le previsioni di cui all'art. 14 delle CGC.	
	Le modifiche, che possono anche comportare l'aumento o la diminuzione della	
	prestazione, devono essere autorizzate per iscritto dal <i>Responsabile dell'esecuzione</i>	
	<i>del Contratto</i> ed acquistano efficacia contrattuale dal momento della	
	ARTICOLO 23 ter TOLLERANZA	Pag. 48/56

	sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo al Contratto, fatto salvo quanto	
	previsto dall'art. 14.2 delle CGC. Nei casi previsti dalla disciplina vigente, si	
	procede alla pubblicazione e alle comunicazioni delle modifiche.	
	2. Per quanto concerne la disciplina della cessione dei crediti, di cui all'art. 106,	
	comma 13 del D. Lgs. 50/2016, si rinvia all'art. 9 del presente Contratto.	
	ARTICOLO 26	
	PENALITÀ	
	1. Le penalità applicate al presente contratto sono disciplinate dagli articoli 54 e	
	55 delle Condizioni Generali di Contratto.	
	2. Si applica altresì la seguente penalità relativa al periodo di gestione e	
	manutenzione del contratto: per ogni giorno di ritardo relativo alla consegna	
	mensile del Report di Corretto Funzionamento verrà applicata la penale di	
	importo pari a 50,00 € (euro cinquanta/00).	
	ARTICOLO 27	
	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
	PER GRAVI INADEMPIMENTI E IRREGOLARITÀ	
	1. La risoluzione del Contratto è disciplinata, oltre che dal presente articolo, dal	
	D. Lgs. 50/2016 e dall'art. 61 delle CGC., in quanto compatibile con la	
	normativa applicabile al presente Contratto.	
	2. Quando il <i>Direttore dell'esecuzione del Contratto</i> accerta un grave inadempimento	
	alle obbligazioni contrattuali da parte del Fornitore, tale da comprometterne la	
	buona riuscita delle prestazioni, redige una relazione particolareggiata,	
	corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite	
	regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto al Fornitore.	
	Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti al Fornitore, assegnando un	
	ARTICOLO 26 PENALITÀ	Pag. 49/56

	termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie	
	controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette	
	controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia	
	risposto, RFI su proposta del <i>Direttore dell'esecuzione del Contratto</i> dichiara risolto	
	il Contratto.	
	3. Qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente comma, l'esecuzione	
	delle prestazioni ritardi per negligenza del Fornitore rispetto alle previsioni del	
	Contratto, il <i>Direttore dell'esecuzione del Contratto</i> gli assegna un termine, che salvo	
	i casi d'urgenza non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali il Fornitore	
	deve eseguire le prestazioni.	
	Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con	
	il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, RFI risolve il contratto, fermo	
	restando il pagamento delle penali.	
	4. Fermo quanto precede, RFI si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione	
	del presente Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., senza	
	necessità di preventiva diffida e messa in mora e con semplice lettera	
	raccomandata a.r., o con posta elettronica certificata, in ciascuno dei seguenti	
	casi, per quanto compatibili con le disposizioni di cui all'art. 108 del D. Lgs.	
	50/2016:	
	a) affidamento in subappalto senza la preventiva autorizzazione, di tutto o	
	di parte dell'oggetto del Contratto, ovvero cessione del Contratto	
	medesimo;	
	b) mancata informativa al Committente in ordine ai subcontratti stipulati;	
	c) mancata osservanza delle istruzioni e direttive rese dal Committente ai	
	fini dell'avvio delle prestazioni;	
	ARTICOLO 27 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	Pag. 50/56

	d) utilizzazione di materiali non rispondenti alle condizioni contrattuali	
	ovvero riscontrati difettosi al collaudo;	
	e) sospensione nell'esecuzione del Contratto da parte del Fornitore;	
	f) sia stata accertata la grave inosservanza degli obblighi che la normativa	
	vigente pone a carico dei datori di lavoro, ivi compresi quelli attinenti	
	alla sicurezza sul lavoro;	
	g) aver commesso una grave inosservanza degli obblighi che la normativa	
	vigente pone a tutela dell'ambiente;	
	h) perdita delle qualificazioni richieste ai fini della partecipazione alla gara;	
	i) emissione di una misura interdittiva, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. a),	
	b) e c) del D. Lgs. 231/2001;	
	j) al verificarsi delle ipotesi di cui agli artt. 4, 8, 13, 14, 15, 20 e 30 del	
	presente Contratto, ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione	
	previste nel Contratto stesso e relativi allegati;	
	k) violazione di quanto previsto all'art 17 (<i>Proprietà intellettuale</i>).	
	5. La risoluzione si verifica di diritto, nel momento in cui RFI dichiara al	
	Fornitore, a mezzo di lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata	
	che intende valersi della clausola risolutiva.	
	6. Nel caso di risoluzione del Contratto, il Fornitore ha diritto soltanto al	
	pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri	
	aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.	
	7. RFI, nel comunicare al Fornitore la determinazione di risoluzione del	
	contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il <i>Direttore dell'esecuzione del</i>	
	<i>Contratto</i> curi la redazione dello stato di esecuzione della Prestazione.	
	8. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere,	

	<p>acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del Contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto nonché nelle eventuali variazioni.</p>	
	<p>9. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016, in sede di liquidazione finale riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico del Fornitore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare la Prestazione ad altra impresa.</p>	
	ARTICOLO 28	
	RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO	
	<p>1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 63.1 CGC, RFI si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal presente Contratto in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione del Contratto, senza necessità di motivazione alcuna dandone comunicazione al Fornitore con lettera Raccomandata A/R.</p>	
	<p>2. In caso di recesso, al Fornitore stesso saranno riconosciuti esclusivamente i compensi per le prestazioni rese sino alla data di efficacia del recesso senza che egli possa avere null'altro a pretendere a titolo di indennizzi, risarcimenti, maggiori compensi o quant'altro, e ciò anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.</p>	
	ARTICOLO 29	
	DOMICILIO E COMUNICAZIONI	
	<p>1. Agli effetti contrattuali e giudiziari, il Fornitore dichiara il proprio domicilio in, Via, con l'intesa che ove questo venisse a mancare, il domicilio s'intenderà trasferito presso il</p>	
	<p>ARTICOLO 28 RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO</p>	Pag. 52/56

Municipio di, salva l'applicazione dell'art 4.3 delle CGC.

Il Fornitore dichiara che il proprio domicilio fiscale è in _____,

Via _____ n....., che gli è stato attribuito

il Codice Fiscale n....., Partita IVA n.....

e Codici contributivi n.....

2. Non saranno opponibili a RFI eventuali variazioni ai predetti dati che non siano state comunicate per iscritto al domicilio di RFI medesima.

3. RFI - la cui denominazione anagrafica tributaria è "Rete Ferroviaria Italiana Società per Azioni" - dichiara il proprio domicilio fiscale in Roma - Piazza della Croce Rossa n. 1 (c.a.p. 00161), la Partita I.V.A. n. 01008081000 e il Codice Fiscale n. 01585570581.

ARTICOLO 30

CONTROVERSIE

ACCORDO BONARIO

TRANSAZIONE

1. In caso di controversia e/o contestazione e/o richiesta, comunque relativa all'esecuzione della Prestazione, il Fornitore non avrà in ogni caso diritto di sospendere la Prestazione, né potrà rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute.

2. Il Fornitore resta pertanto tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni di RFI senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni e ciò sotto pena di risoluzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., del presente Contratto e del risarcimento di tutti i danni che potessero derivare ad RFI.

3. Ai sensi dell'art. 206 del D. Lgs. 50/2016 le disposizioni in materia di accordo bonario di cui all'articolo 205 del medesimo D. Lgs. 50/2016, si

	applicano, in quanto compatibili, anche al presente Contratto, quando	
	insorgano controversie in fase esecutiva, circa l'esatta esecuzione delle	
	prestazioni dovute. Si applica, inoltre, l'art. 64 delle CGC.	
	4. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del	
	presente Contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto di	
	quanto previsto all'art. 208 del D. Lgs. 50/2016.	
	ARTICOLO 31	
	OBBLIGO DI REGISTRAZIONE	
	1. Il Fornitore si obbliga:	
	a) a registrare a propria cura e spese il presente atto con il pagamento	
	dell'imposta in misura fissa entro venti giorni dalla sua sottoscrizione,	
	dandone puntuale comunicazione a RFI;	
	b) nel caso di applicazione di penali da parte di RFI, a presentare presso il	
	competente Ufficio delle Agenzia delle Entrate (Cfr. art. 19 DPR	
	n.131/1986) apposita "Denuncia di avveramento della condizione	
	sospensiva" entro i termini di legge (20 gg.) decorrenti dal concreto	
	addebito delle penali medesime e al pagamento a proprie spese della	
	relativa imposta proporzionale di registro (3% dell'importo della	
	penale);	
	c) a trasmettere a RFI copia della denuncia di avveramento delle	
	condizioni e dell'attestato di pagamento della relativa imposta, entro 30	
	gg. dall'emissione del modello R66 o di altro documento equivalente.	
	2. In caso di inosservanza dei predetti obblighi, il Fornitore sarà tenuto a	
	risarcire a RFI tutti i danni che ne dovessero derivare.	
	ARTICOLO 32	
	ARTICOLO 31 OBBLIGO DI REGISTRAZIONE	Pag. 54/56

DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto i documenti elencati nel comma successivo nell'ordine che ne determina la prevalenza, pur se essi non siano allegati al presente atto in quanto il Fornitore, già in fase di formulazione dell'offerta, ne ha preso piena ed approfondita conoscenza, disponendo anche di copia di ciascuno di essi.

2. Elenco dei documenti facenti parte integrante e sostanziale del Contratto:

a) Il presente Contratto;

b) Le “Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di forniture delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane” approvate dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. nella seduta del 22 marzo 2017 e registrate presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 1, Trastevere, al n. 5987, Serie 3, in data 23 giugno 2017, disponibili sul sito www.rfi.it;

c) Le “Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di lavori delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane” approvate dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. nella seduta del 22 marzo 2017 e registrate presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 1, Trastevere, al n. 5988, Serie 3, in data 23 giugno 2017, disponibili sul sito www.rfi.it. Nel seguito della presente Convenzione le predette Condizioni Generali vengono per brevità indicate “CGC” o “Condizioni Generali”.

d) Dichiarazione del Fornitore rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui agli

artt. 1341 e 1342 del c.c. (Allegato n. 1);

e) Specifica Tecnica dell'impianto di monitoraggio (Allegato n. 2)

f) DUVRI (Allegato n. 3).

g) ELENCO PREZZI UNITARI (Allegato n. 4)

Il presente contratto consta di n. _____ pagine e viene sottoscritto digitalmente dal Fornitore e dal dirigente delegato di RFI.

Il Fornitore prende atto – apponendo a tal fine al presente contratto una seconda firma digitale – che la specifica dichiarazione di aver letto, prendendone precisa cognizione, e di approvare esplicitamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341, comma 2 e 1342 del Codice Civile, le clausole e condizioni, potenzialmente qualificabili “vessatorie”, contenute nel presente contratto e negli allegati allo stesso, nonché nelle Condizioni Generali, è contenuta nell'Allegato n. 1 approvato e sottoscritto autonomamente e separatamente dal Fornitore medesimo.

Per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Per l'Appaltatore